



Le Garanzie sono assicurate da  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Sede Op. - Via dell'Unione Europea 3/B San Donato Milanese MI  
Sede Legale e Direzione - Via Stallingrado, 45 - 40128 Bologna BO

In collaborazione con la **Struttura Organizzativa di**



e in collaborazione con **ticis**



*Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta dal tour operator e viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le condizioni di assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.*

#### GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione. **Assistenza:** l'aiuto temporaneo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. **Atto di Terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. **Bagaglio:** l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori. **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato. **Beni di Prima Necessità:** beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di sinistro. **Biglietto di Viaggio:** biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica. **Calamità Naturali:** alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti. **Connecting time:** l'intervallo di tempo stabilito dalla Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l'orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione. **Compagno di Viaggio:** persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso. **Contraente:** l'Operatore Turistico che stipula l'Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri. **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia "Responsabilità civile del viaggiatore", gli animali. **Destinazione:** la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Operatore Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento. **Domicilio:** il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. **Europa:**

tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie. **Evento:** il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri. **Famiglia:** l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ed esso equivalente. **Familiare:** coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri dell'Assicurato, nonché quant'altro con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione. **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy. **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile. **Furto:** il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. **Garanzia:** copertura assicurativa che non rientra nella definizione di "Assistenza", per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto. **Incoming:** l'insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea. **Invalità permanente:** perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. **Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. **Italia:** Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Malattia:** l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio. **Malattia Preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. **Massimale/Somma Assicurata:** la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio. **Medico curante sul posto:** il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato. **Mondo:** tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di "Italia" e "Europa". **Overbooking:** sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità. **Operatore Turistico:** tour operator (anche "T.O."), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici. **Passeggero:** soggetto trasportato a bordo di aeromobile. **Periodo assicurativo:** periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. **Polizza:** il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l'Assicurazione. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza. **Prestazione:** l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto. **Preziosi:** gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. **Primo mezzo:** il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione. **Rapina:** il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. **Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. **Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro. **Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile. **Sinistro:** il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza. **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A. **Struttura Organizzativa:** PAS, Pronto Assistenza Servizi S.r.l.s., Corso Massimo d'Azeglio 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la

Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizzazione ed erogazione, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. **Tessera "Viaggi Protetto":** il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all'Assicurato prima della partenza. **Valore Commerciale:** il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. **Valori:** valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta - anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile. **Viaggio:** il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio. **Viaggio Iniziato:** l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto

**Altre Assicurazioni** - Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

**Segreto Professionale** - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

**Limitazione di Responsabilità** - La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

**Esclusione di Compensazioni Alternative** - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

**Rinvio alle Norme di Legge** - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.

**Limiti di Sottoscrizione** - Salvo patto contrario non è consentita l'attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

**Viaggi Incoming** - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza degli Assicurati.

**Diritto di Surroga** - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

**Inizio e Termine delle Garanzie** - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.

Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

#### ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nella singola Garanzia/Prestazione la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo o incuria del viaggiatore;
- guerra, anche civile scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infornuti derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

f).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

g).stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;

h).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

i).viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

j).le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;

k).le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;

l).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campioni;

m).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

n).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

o).le perdite danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. oltre i termini contrattualmente stabiliti.

\*\*\*\*\*

#### PRIMA DEL VIAGGIO

##### ANNULLAMENTO

**OGGETTO** - La garanzia copre le penali di annullamento addebitate dall'Agenzia di viaggi, esclusa la tassa d'iscrizione, entro la percentuale massima prevista dal regolamento di viaggio e comunque entro la somma assicurata, con un massimo di **Euro 4.000,00** per persona e di **Euro 10.000,00** per evento, se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento dell'inizio della copertura:

-Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o del compagno di viaggio, anch'egli assicurato o di un suo genitore, fratelli, sorelle, nonni.

- Mancato superamento degli scrutini o dell'esame di fine anno come da esposizione dei risultati scolastici.

**ESCLUSIONI** - L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione gli sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono inoltre esclusi gli annullamenti dovuti ad infortuni determinati da: guerre e tumulti popolari, atti terroristici, scioperi, calamità naturali, partecipazione a gare, dolo e colpa grave dell'Assicurato.

**FRANCHIGIA** - Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dall'importo indennizzabile di uno scoperto del 10% con il minimo di **Euro 50,00**.

**DECORRENZA:** la garanzia inizia dalle ore 24.00 del giorno dell'iscrizione al viaggio ed opera sino al giorno della prevista partenza.

**COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO**  
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) **Annulare la prenotazione al Tour Operator immediatamente**, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) **Denunciare l'annullamento** alla Compagnia (Direttamente, non attraverso l'Agenzia)

- **Entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento** che ha causato l'annullamento **ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza**, dovrà effettuare la denuncia, direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., telefonando al numero verde **800406856** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure a mezzo fax al numero **051.7096551** oppure via e-mail **sinistrurismo@unipolsai.it**. Come data di invio farà fede la data del fax o della e-mail. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter espletare eventuale visita medico legale e telefono ove l'Assicurato sia effettivamente rintracciabile.

-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di iscrizione o, in temporanea mancanza dello stesso, copia del presente estratto assicurativo, nome del Tour Operator e data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono l'Assicurato ad annullare,

-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di

garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax o via e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza.

- **Anche successivamente** (se non immediatamente disponibili) dovrà comunque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax **051 7096551**: estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento della penale emessa dal Tour Operator, codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato (non dell'Agenzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.

L'assicurato si impegna a fornire o procurare tempestivamente il consenso al trattamento dei dati generali e sensibili, quando dovesse essere richiesto ai fini della definizione del sinistro.

N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattate dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

#### DURANTE IL VIAGGIO

##### ASSISTENZA

Telefonando al numero di Torino **(+39) 011 - 6523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con PAS, Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l., la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione **24 ore su 24**, provvede per incarico della Società del Gruppo a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

**Art. 1). CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA** Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

**Art. 2). INVIO DI MEDICINALI URGENTI** quando l'Assicurato necessiti urgentemente per la cura del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

##### ATTENZIONE!

**Le prestazioni che seguono - dall'Art. 3 all'Art. 7 - vengono date in accordo con la Struttura Organizzativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il Cliente/ Viaggiatore non abbia consultato la Struttura Organizzativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro un limite di Euro 750,00.** (Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).

**Art. 3). RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO** con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resoosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da UnipolSai a proprie spese e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

**Art.4). RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE** qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

**Art. 5). TRASPORTO DELLA SALMA** dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

**Art. 6). RIENTRO DEI FAMILIARI** purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

**Art. 7). RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO** alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

**Art. 8). VIAGGIO DI UN FAMILIARE** quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni, oppure nel caso venga richiesta sul posto la firma di autorizzazione per interventi chirurgici d'urgenza, in questi casi e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 80,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente. Il rimborso viene

riconosciuto al rientro in Italia su presentazione della documentazione medica.

**Art. 9). INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO** quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di **Euro 500,00**.

**Art. 10). ASSISTENZA LEGALE** quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la difesa dell'Assicurato. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di **Euro 3.000,00**, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

**Art. 11). L'ASSISTENZA** si ottiene telefonando al n° di Torino: **(+39) 011 - 6523211**

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, i dati identificativi della "Tessera Viaggi Protetto";  
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

##### SPESE MEDICHE

**Art.1).** La garanzia vale esclusivamente per le spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.

La Società, nei limiti dei seguenti massimali:

-Italia: **Euro 600,00**

-Estero: **Euro 6.000,00**

provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese incontrate alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa.

##### ATTENZIONE!

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di uno scoperto del 10%, ferma la franchigia minima di **Euro 40,00**.

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:**

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando al numero verde **800406856** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)** oppure via e-mail **sinistrurismo@unipolsai.it**, completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";

- diagnosi del medico locale;

- nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza indicare il numero di pratica comunicato dall'operatore

- fatture o ricevute pagate;

- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

##### GARANZIA BAGAGLIO

**Art. 1). OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** entro la somma assicurata di **Euro 750,00** la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato ad **Euro 75,00**. Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;  
b) apparecchiature fotocinematografiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocinematografici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

**Art. 2). SPESE DI PRIMA NECESSITA'.** In caso di ritardo (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagagliaio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

**Art. 3). FRANCHIGIA.** Dall'ammontare del danno risarcibile in base agli Art 1 e Art. 2 sopraindicati verrà detratta la franchigia di Euro 40,00.

La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagagliaio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

#### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

**Art. 4). In Caso di Danni o Perdite al Bagagliaio,** l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail [sinistriturismo@unipolsai.it](mailto:sinistriturismo@unipolsai.it), corredata dei seguenti documenti:

1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";  
2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro  
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia);

5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);

6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autominima, etc.) e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);

7. In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

#### Art. 5). ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagagliaio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

#### RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

**Art. 1).** La garanzia copre il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che l'Assicurato, e i suoi familiari (conuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interrompere per uno dei seguenti motivi:

a) rientro sanitario dell'Assicurato per motivi di salute predisposto dalla Struttura organizzativa,  
b) ricovero in ospedale dell'Assicurato che causi l'interruzione del viaggio;

c) rientro anticipato quando l'Assicurato deve rientrare anticipatamente alla sua residenza a causa del decesso di un familiare (come sopra definito) suo o del compagno di viaggio iscritto contemporaneamente;

d) è ammesso il rimborso, per il 50% della quota di viaggio non utilizzata, anche quando l'interruzione del viaggio-soggiorno avviene a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio.

In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 3.000,00 per evento.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

#### Art. 2). COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30 ed il

sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare la relativa richiesta a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail [sinistriturismo@unipolsai.it](mailto:sinistriturismo@unipolsai.it), la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera assicurativa  
- certificato di morte o di ricovero  
- eventuale certificazione ufficiale (no autocertificazioni) attestante il grado di parentela  
- scheda di iscrizione al viaggio.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

##### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato sarà tenuto indenne fino a concorrenza del massimale di Euro 60.000,00 per evento di tutte le somme che sarà tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Viaggio e che abbiano provocato:

a) Lesioni fisiche a qualsiasi persona che non sia un Familiare o un compagno di viaggio.  
b) Danni materiali a cose che non appartengano al Viaggiatore, ad un suo familiare, ad un compagno di viaggio.

##### 2). OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO:

L'Assicurato dovrà effettuare entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese MI oppure via e-mail [sinistriturismo@unipolsai.it](mailto:sinistriturismo@unipolsai.it) ai sensi dell'art. 1913 del C.C. ed immediatamente inviare a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

##### 3). ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutti i paesi del mondo, con esclusione delle azioni promosse contro l'Assicurato in USA e Canada.

##### 4). PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

##### 5). GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

##### 6). FRANCHIGIA

La garanzia è prestata a secondo rischio di eventuali altre polizze operanti in nome o per conto dell'assicurato e, qualora inesistenti, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con un minimo di Euro 40,00 per evento.

##### 7). ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO"

Ad integrazione di quanto previsto nelle "ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI", l'Assicurazione non copre le Richieste di Indennizzo derivanti:

a) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50. E' invece assicurato l'uso di camper e/o roulotte non circolanti e stabilmente collocati in campeggio organizzato a pagamento.

b) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore.

c) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di armi da fuoco o di animali diversi da quelli domestici.

d) Direttamente o indirettamente dall'attività lavorativa dell'Assicurato.

e) Da azioni incorse tra "familiar" o compagni di viaggio

f) Dalla conduzione di unità abitative diverse da quella eventualmente utilizzata per il soggiorno durante il periodo del Viaggio.

g) Dalla responsabilità intrapresa con un contratto, a meno che tale responsabilità avesse avuto modo di esistere anche in assenza di tale contratto.

h) Direttamente o indirettamente da furto, incendio, esplosione e scoppio.

i) Da qualsiasi evento quando l'Assicurato ammetta la propria responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

l) Dalla pratica professionistica di qualsiasi attività sportiva

m) Da danni a cose in consegna o custodia, salvo quanto indicato all'Art.6, che precede.

n) Da inquinamento, di qualunque natura

o) Da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi.

p) Dalla proprietà di fabbricati di qualunque natura.

#### INFORTUNI (sintesi)

Le informazioni contenute in questa pagina fungono da orientamento all'assicurato in merito ai contenuti essenziali del contratto assicurativo. Le esatte disposizioni sono contenute nel dettaglio all'allegato 004 di polizza e nel Mod. 402/03 facente parte integrante della polizza.

Prevede un risarcimento a titolo d'indennità in caso di invalidità permanente o morte del viaggiatore a seguito di un infortunio occorso durante il viaggio.

I massimali di polizza sono i seguenti:

- caso Morte Euro 51.646,00

- caso Invalidità Permanente Euro 77.469,00

In caso d'infortunio che determini invalidità permanente sarà operante la franchigia fissa ed assoluta del 5%.

**ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO:** In caso d'infortunio che comporti morte o invalidità permanente è necessario inviare la denuncia, entro 15 giorni dall'evento, pena la decadenza al diritto al rimborso, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail [sinistriturismo@unipolsai.it](mailto:sinistriturismo@unipolsai.it). La denuncia dovrà essere corredata di:

- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;

- lettera di descrizione dettagliata dell'accaduto contenente: luogo, giorno, ora, causa dell'evento, riferimento preciso del n° di tessera, indirizzo e recapiti, documentazione medica/clinica in originale comprovante l'infortunio.

- quanto altro eventualmente dovesse essere richiesto.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

\*\*\*\*

#### INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia).

c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), indirizzo di posta elettronica: [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it)

d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752.829.289,98 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

#### INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

**Avvertenza:** il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'articolo 1 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnalati sotto il profilo dell'attribuzione di:

responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it).

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'ispettore non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quadrinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/intermal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/intermal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziana, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedura di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie sorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

**ARBITRATO**  
Il contratto prevede che per la Garanzia Infortuni dell'Assicurato, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere demandate - in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziana Ordinaria, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici, il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Avvertenza  
Resta comunque fermo il diritto della Società e dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziana.

## INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

Gentile Cliente, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornire i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

### QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), indispensabili per fornire i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione (3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria ed in base alle disposizioni

impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziana o le Autorità di vigilanza (4). In assenza di tali dati non saremo in grado di fornire correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

### PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistralità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie, ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (5). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano (6) o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (4).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (7).

### COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (8). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

### QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrano i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (9).

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it) al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativi alla nota (6). Inoltre, collegandosi al sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

### Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorti propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati. 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni, per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche/tarifarie. 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca

d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati. 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. [www.unicol.it](http://www.unicol.it). 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it)) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autolicenze; società di servizi per il quietanzamento, cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAIP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 7) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l'esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l'adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria). 8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 9) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 6.

In collaborazione con:



# Integrazione a polizza FIDEA: Garanzie aggiuntive covid19

Il presente documento integrativo con le sotto indicate estensioni di garanzia opera per tutti gli assicurati e alle condizioni tutte della polizza n° 4092712 (FIDEA) per i viaggi con partenza successiva al 01.06.2021

Le seguenti Garanzie sono assicurate da: 

Sede Op. - Via dell'Unione Europea 3/B San Donato Milanese MI

Sede Legale e Direzione - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna BO

In collaborazione con la Struttura Organizzativa di

e in collaborazione con tois



## GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19

### Art.1 Rientro alla residenza

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno.

Max Euro 1.500 per assicurato

### Art.2 Prolungamento del soggiorno

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.

### Art.3 Assistenza al minore

In caso si renda necessario attivare la copertura di cui all'Art.1 e Art. 2 a favore di un assicurato minorenne e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, le prestazioni di cui all'Art.1 e Art. 2 si intendono estese ad un accompagnatore maggiorenne, anch'egli assicurato, che debba trattenersi in loco per assistere il minore (uno o più minori di cui abbia custodia).

**Inoltre,**

premesso che l'**Art. 8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE** della garanzia **ASSISTENZA** della Polizza Base (FIDEA) n. **4092712** è allo stato attuale così operativo:

**Art. 8). VIAGGIO DI UN FAMILIARE** quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a **3 giorni**, oppure nel caso venga richiesta sul posto la firma di autorizzazione per interventi chirurgici d'urgenza, in questi casi e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 60,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente. Il rimborso viene riconosciuto al rientro in Italia su presentazione della documentazione medica.

Ciò premesso, si conviene che la garanzia di cui sopra **si intenderà estesa** anche al caso in cui dovesse rendersi necessario attivare la copertura di cui all'Art.1 e Art. 2 della presente Integrazione a favore di un assicurato minorenne e qualora non sia già presente sul posto un familiare o un accompagnatore maggiorenne.

### Art.4 Ad integrazioni delle esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non opera per le perdite:

- conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche autorità o dai fornitori di servizi prima dell'inizio del viaggio;
- conseguenti a violazione da parte dell'Assicurato delle misure e delle disposizioni imposte da provvedimenti delle pubbliche autorità;
- conseguenti a rinuncia da parte dell'Assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto, anche se il servizio di riprotezione è erogato dagli Enti pubblici preposti o dalle istituzioni che hanno imposto le misure restrittive.

**FERMO E INVARIATO IL RESTO**